



Direttive sull'insegnamento del nuoto

Art. 1

Le presenti direttive precisano i requisiti relativi all'insegnamento del nuoto in conformità al Piano di studio 21 GR nonché delle attività scolastiche in acqua.

Campo
d'applicazione

Art. 2

¹ Conformemente al Piano di studio 21 GR, gli enti scolastici sono tenuti a offrire occasioni per svolgere lezioni di nuoto ogniqualvolta ciò sia possibile.

² La vigilanza e la responsabilità spettano all'ente scolastico.

³ Per il raggiungimento degli obiettivi d'apprendimento è necessario un insegnamento regolare del nuoto. Gli enti scolastici adottano soluzioni idonee per il raggiungimento degli obiettivi d'apprendimento. Lo svolgimento delle lezioni di nuoto può avvenire in piscine pubbliche come pure in piscine di hotel e all'aperto.

Lezioni di nuoto

Art. 3

¹ Le lezioni di nuoto vengono impartite da un insegnante in possesso di un brevetto ufficiale riconosciuto. In una piscina sorvegliata è richiesto un brevetto Base Pool della SSS, in una piscina non sorvegliata un brevetto Plus Pool. Sono riconosciute anche formazioni equivalenti di un'altra istituzione come ad esempio di IGBA.

² È possibile suddividere su due persone la formazione relativa alla sicurezza (persona con brevetto riconosciuto) e la formazione pedagogica (insegnante). In questo caso viene consigliato un insegnamento di gruppo composto da uno specialista (ad es. istruttore/trice di nuoto, monitore/trice acqua-prim.ch o simile) con brevetto riconosciuto e un insegnante (ad es. insegnante di classe).

³ Lo/la specialista e l'insegnante frequentano corrispondenti perfezionamenti di didattica specializzata.

³ L'obbligo di partecipare a formazioni e perfezionamenti è disciplinato nell'allegato alla decisione d'ufficio sul perfezionamento obbligatorio.

Insegnanti con
formazione specifica

Art. 4

¹ A partire da 12 allieve e allievi va impiegato/a un accompagnatore o un'accompagnatrice.

² L'accompagnatore o l'accompagnatrice dispone di sufficienti capacità per assumere i compiti assegnati. Deve essere chiarita la suddivisione dei compiti e dei ruoli tra la persona con brevetto e l'accompagnatore o l'accompagnatrice.

³ È necessario disporre di una persona con brevetto e di un accompagnatore o un'accompagnatrice ogni 24 allievi/e, una delle due persone è un insegnante.

Accompagnatori

**Art. 5**

Quale competenza di base del 2° ciclo, il Piano di studio 21 GR stabilisce che tutte le allieve e tutti gli allievi sanno muoversi in acqua e nuotare con sicurezza. Per verificare le competenze occorre utilizzare il Controllo della sicurezza in acqua (CSA) dell'UPI o un metodo di verifica simile.

Verifica delle
competenze

Art. 6

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° agosto 2024.

Entrata in
vigore